Art. 14
Contratto di formazione e lavoro

1. Per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di inserimento, si richiamano, le disposizioni degli Accordi Interconfederali tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 18 dicembre 1988 e del 31 gennaio 1995, riportati in allegato al presente CCNL.

2. E' fatta salva la disciplina collettiva in atto derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale[13].

[13] Allegati 14a - 14b

Ex art. 8: Assunzioni con contratto di formazione e lavoro
(C.c.n.l. Federelettrica 9/7/96)

Procedura di verifica di conformità

25. *Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 169/91 e dell'art. 16 della legge n. 451/94, non sono soggetti all'approvazione della Commissione centrale per l'impiego i progetti conformi alle norme del presente accordo.*

26. *I progetti devono essere comunicati dal datore di lavoro all'Ufficio Regionale del Lavoro territorialmente competente, che ne accerterà la conformità al presente accordo, con l'indicazione del numero dei Contratti di formazione che si intendono stipulare.*

27. *Copia del presente articolo verrà, pertanto, notificata a cura delle parti al Ministero del Lavoro ed alla Commissione Centrale per l'Impiego, ai fini del formale recepimento da parte del Ministero per la conformità dei suoi contenuti alla disciplina legislativa del Contratto di formazione e lavoro.*

Tipologia, durata del Contratto e attività formativa

28. *La determinazione dei tempi e delle modalità delle attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il Contratto di formazione.*

    Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si considerano:

    a) "elevate", le professionalità inquadrate nel gruppo A di cui alla classificazione del personale del presente CCNL;

    b) "intermedie", le professionalità inquadrate nei Gruppi B e C;

    c) "contratti di formazione per l'inserimento professionale" quelli attraverso i quali si adegua la capacità professionale del lavoratore al contesto produttivo ed organizzativo aziendale, con riferimento alle mansioni di cui ai gruppi A, B e C .

    Il Contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per mansioni per le quali è previsto come inquadramento finale la cat. C2.

29. *Si considerano conformi alla presente regolamentazione:*

    - *i progetti che, per i Contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate come definite al punto a) del comma precedente , prevedono 130 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, e una durata non superiore a 24 mesi;*

    - *i progetti che, per i Contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto b) del comma precedente, prevedono 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa e una durata non superiore a 24 mesi;*

    - *i progetti preordinati alla stipulazione di Contratti di formazione per l'inserimento professionale, di cui al punto c) del comma precedente che prevedono 20 ore di formazione e una durata non superiore a 12 mesi. La formazione dovrà concernere la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la prevenzione ambientale e antinfortunistica.*

Rapporto di lavoro

30. *Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, salvo quanto diversamente previsto di seguito nel presente articolo.*

Periodo di prova

31. *Il Contratto di formazione può prevedere un periodo di prova la cui durata sarà pari a:*

- *1 mese di prestazione effettiva per i Contratti di durata fino a 12 mesi;*
- *mesi di prestazione effettiva per i Contratti di durata fino a 24 mesi.*

Inquadramento e trattamento economico

32. *Il livello di inquadramento può essere inferiore di una categoria a quella spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori con Contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegnate al giovane assunto con Contratto di formazione e lavoro. Ai giovani assunti con Contratto di formazione e lavoro, verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari e ai valori dell'ex indennità di contingenza previsti dal CCNL per la categoria di inquadramento indicata nel progetto di formazione e lavoro.*

33. *Ai lavoratori con Contratto di formazione e lavoro non saranno applicate le disposizioni previste dal CCNL in materia di agevolazioni tariffarie sul consumo di energia elettrica.*

Trattamento di malattia ed infortunio

34. *Superato il periodo di prova, in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a 2 mesi continuativi o 60 giorni di calendario anche non continuativi nell'arco della durata del rapporto, per i Contratti fino a 12 mesi; il periodo complessivo di conservazione del posto è pari a 4 mesi continuativi o 120 giorni di calendario anche non continuativi nell'arco della durata del rapporto, per i Contratti fino a 24 mesi.*

    I periodi di conservazione del posto previsti nel precedente capoverso sono ridotti proporzionalmente nel caso di Contratti aventi durata rispettivamente inferiore a 12 e 24 mesi.

35. *È ammessa la sospensione del decorso della durata del Contratto di formazione lavoro anche sulla base di quanto previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 149 dell'8/4/1993 nelle seguenti ipotesi:*
    - *malattia e infortunio;*
    - *maternità;*
    - *servizio di leva o richiamo alle armi;*
    - *aspettativa per funzioni pubbliche elettive;*
    - *aspettativa per cariche sindacali;*
    - *art. 10 legge n. 300/70.*

36. *Ai lavoratori assunti con Contratto di formazione e lavoro non vengono riconosciuti per la durata del rapporto di formazione i giorni di permesso retribuito previsti per il personale a tempo indeterminato a compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse di cui all'art. 24 del presente CCNL[(1)]; gli stessi, ove studenti, hanno diritto a fruire delle sole agevolazioni previste dall'art. 10 della legge n. 300/ 1970.*

    Alla scadenza del Contratto di formazione e lavoro il datore di lavoro provvede alle certificazioni e/o attestati previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

37. *Al dipendente che venga confermato, è riconosciuto il trattamento normativo ed economico proprio della categoria di inquadramento relativa alle mansioni affidate.*

Dichiarazione a verbale

Nei casi in cui le Aziende procedano ad assunzioni tramite selezioni private, le quote di riserva di cui all'art. 25 della legge n. 223/ 1991, non operano - in attuazione di quanto stabilito dal 2° comma di detto articolo 25 - per le qualifiche inserite nelle categorie di inquadramento riguardanti i quadri, il personale dei gruppi A e B nonché quello per il quale è richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione.

[(1)] *contratto collettivo di settore: art. 27, comma 11*

Verbale sindacale ENEL/OO.SS. del 17 luglio 1997 – Contratti Formazione lavoro (laureati)

(Con ENEL non è mai stato stipulato un accordo quadro relativo ai CFL. Pertanto per ogni assunzione deve essere stipulato specifico accordo soggetto ad approvazione dei competenti Ministeri, gli accordi allegati sono solo un esempio)

… omissis …

Le Parti tenuto conto:

- *delle determinazioni dell'ENEL che prevedono, per il reperimento di personale laureato, il ricorso anche alla stipula di Contratti di Formazione e Lavoro nell'ottica di convertirli in Contratti a tempo indeterminato, nei limiti previsti dai piani annuali di assunzione;*
- *che l'ENEL procederà all'individuazione dei nominativi con i quali stipulare i contratti, avvalendosi di una metodologia selettiva mirata, fondata su colloqui di valutazione, finalizzati a verificare il possesso delle capacità e dei requisiti professionali e attitudinali ritenuti indispensabili per un proficuo inserimento in azienda, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa interna in materia di assunzioni di personale laureato;*
- *della disciplina legislativa che regola i Contratti di Formazione e Lavoro ed in particolare delle Leggi: 19.12.1984, n. 863; 11.4.1986, n. 113; 26.7.1988, n. 291; 29.12.1990, n. 407; 1.6.1991, n. 169; 19.7.1994, n. 451; legge di recente approvata e in fase di pubblicazione;*
- *dell'importanza che lo strumento Contratto Formazione Lavoro assume per la promozione dell'occupazione giovanile.*

Convengono

che la disciplina applicativa del Contratto di Formazione e Lavoro per il personale laureato, nell'ambito dell'ENEL, a partire dalla data di stipula del presente accordo viene definita nei seguenti termini:

1. *Il trattamento economico e normativo da applicare è quello di cui al vigente Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL, con le precisazioni di cui al documento allegato che fa parte integrante del presente verbale. In particolare i titolari dei Contratti di Formazione e Lavoro, all'atto dell'immissione in Azienda, saranno inquadrati in categoria A1 e cioè nella stessa categoria nella quale è contrattualmente previsto l'inquadramento iniziale del personale laureato assunto con rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi dalla stipula dei Contratto di Formazione e Lavoro, sarà attribuita ai contrattisti che abbiano superato il previsto periodo di prova la categoria A1 s, così come previsto contrattualmente per i laureati assunti a tempo indeterminato*
2. *I Contratti di Formazione e Lavoro avranno la durata di 24 mesi.*
3. *Attività di Formazione*
   - *L'ENEL applicherà ai titolari dei Contratti di Formazione e Lavoro la vigente normativa contrattuale in materia di inserimento e formazione dei personale laureato neo-assunto a tempo indeterminato, normativa che prevede un periodo di formazione di durata superiore a quella di legge e dell'Accordo Interconfederale 31.1.1995.*
   - *I periodi formativi avranno struttura modulare e saranno differenziati in relazione alla tipologia di laurea, alla qualifica di destinazione e all'Area di inserimento dei titolari dei contratti.*

Letto, confermato e sottoscritto

Allegato all'accordo sindacale 17/7/97 (ENEL)

1) Trattamento economico

Il trattamento economico dei titolari dei Contratti di Formazione e Lavoro è costituito come segue:

1.1) retribuzione: è formata dal minimo di stipendio o paga proprio delle categorie di inquadramento iniziale e successiva - come individuate al punto 1) dell'accordo - e dalla corrispondente indennità di contingenza;

1.2) altri emolumenti economici: in relazione alle mansioni affidate, trovano applicazione gli istituti previsti per i lavoratori a tempo indeterminato, eccezion fatta per le clausole contrattuali legate alla continuità del rapporto di lavoro ovvero incompatibili con la funzione del Contratto di Formazione e Lavoro e/o con la sua prefissata durata temporale.

In particolare, non trovano applicazione:

a) i supplementi dei minimi (art. 17 C.c.l.) (c.c.n.s. soppresso);

b) gli aumenti biennali (art. 26 C.c.l.) (c.c.n.s. art. 36);

c) il rimborso spese istruzione figli (art. 32 C.c.l.) (c.c.n.s. soppresso).

2) Trattamento normativo

2.1) Trovano applicazione le norme di cui al Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL, salvo quelle non compatibili con il Contratto di Formazione e Lavoro ovvero connesse al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare non trovano applicazione:

a) l'istituto dell'aspettativa (art. 9 e 11 C.c.l) (c.c.n.s. artt. 28 e 32);

b) la normativa di cui all'art. 13 C.c.l. (c.c.n.s. art. 34) (lavoratori sottoposti a procedimento penale), ad eccezione di quanto previsto dal 1° comma nei limiti della durata del Contratto di Formazione e Lavoro;

c) le disposizioni, contenute nell'art. 20 C.c.l. (c.c.n.s. art. 30), relative ai permessi per la preparazione agli esami (commi 1°, 3° 4° e DV), nonché quelle contenute nell'art. 21 C.c.l.

d) le disposizioni in materia di "Carriera del personale" (art. 24 C.c.n.s. art. 21) e di "Quadri" (art. 18 C.c.l.) (c.c.n.s. art. 22);

e) le norme relative, all'alloggio (c.c.n.s. art. 44);

f) le disposizioni in materia di permessi di cui all'art. 38 C.c.l. (c.c.n.s. art. 26);

g) quanto contenuto negli articoli 42 (Risoluzione del rapporto di lavoro) (c.c.n.s. art. 48) e 43 (Preavviso - Trattamento sostitutivo) (c.c.n.s. art. 47);

h) le disposizioni, contenute nell'art. 47 C.c.l. (c.c.n.s. art. 5), relative all'attività sindacale a tempo pieno, a tempo definito e permessi sindacali.

2.2) I titolari dei Contratti di Formazione e Lavoro sono soggetti ad un periodo di prova pari a sei mesi.

2.3) Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dei titolari dei Contratti di Formazione e Lavoro è regolato come segue, in sostituzione della normativa contenuta nell'art. 11 C.c.l. (c.c.n.s. art. 32).

In caso di assenza per malattia od infortunio non sul lavoro regolarmente accertati, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 180 giorni di calendario.

Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli.

Per il predetto periodo di conservazione del posto (180 giorni) verrà erogata l'intera retribuzione di cui al punto 1.1).

Fermi restando i termini di comporto sopra previsti, qualora l'assenza sia dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione intera di cui al punto 1.1) sino alla guarigione clinica, nei limiti, peraltro, della durata del Contratto di Formazione e Lavoro. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento anzidetto, fino al limite dell'intera retribuzione e l'eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.

2.4) Sono inoltre applicabili le disposizioni contenute nei commi 6°, 7° e 8° dell'art. 11 (c.c.n.s. art. 32).

2.5) Nei casi di assenze dovute a servizio militare o a richiamo alle armi o a gravidanza e puerperio, intervenute durante il Contratto di Formazione e Lavoro, il contrattista verrà ammesso a sostenere il previsto colloquio di verifica di idoneità, propedeutico all'assunzione a tempo indeterminato, solo dopo aver completato l'effettiva prestazione formativo-lavorativa di 24 mesi stabiliti come durata del Contratto stesso.

3) Trattamento previdenziale ed assistenziale

I titolari dei contratti saranno iscritti sin dall'assunzione al Fondo di previdenza elettrici ai sensi dell' 8° comma, art. 1, legge 11.4.1986, n. 113. I contributi a carico dei medesimi saranno determinati in base alle disposizioni vigenti.

Ai sensi del comma 13°, art. 3, legge 19.12.1984, n. 863, i titolari dei contratti hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23.12.1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni nonché - attraverso apposite convenzioni stipulate tra le Regioni e l'INAIL - alle prestazioni da queste erogate.

Ai titolari dei contratti si applicano le coperture assicurative previste dall'art. 30 C. c. l. (c.c.n.s. art. 52).

I titolari dei contratti, ai sensi del punto 6.4 dello Statuto dell'Associazione ARCA, sono considerati soci aderenti di tale Associazione per tutta la durata del Contratto Formazione e Lavoro.

4) Trasformazione del rapporto di Formazione e Lavoro in rapporto a tempo indeterminato

La trasformazione del rapporto di Formazione e Lavoro in rapporto a tempo indeterminato avverrà previo accertamento con esito positivo, da effettuarsi mediante colloquio di verifica di idoneità, del grado di professionalità acquisita.

Per i Contratti di Formazione e Lavoro trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio agli effetti contrattuali, ad eccezione dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali.

All'atto dell'assunzione, detti lavoratori saranno inquadrati nella categoria AS.

5) Mancata trasformazione del rapporto di Formazione e Lavoro in rapporto a tempo indeterminato

Qualora il Contratto di Formazione e Lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, una somma pari a due mensilità di retribuzione quale definita al punto 1.1).

Verbale sindacale 9 giugno 1995
Contratto Formazione Lavoro (Diplomati) tra ENEL e FNLE – FLAEI – UILSP Nazionali

Le Parti tenuto conto:

- *delle determinazioni dell'ENEL che prevedono, per il reperimento di personale in possesso di diploma di Scuola Media Superiore e di diploma di qualifica da Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (IPSIA), il ricorso anche alla stipula di Contratti di Formazione e Lavoro nell'ottica di convertirli in Contratti a tempo indeterminato, nei limiti previsti dai piani annuali di assunzione;*
- *che l'ENEL procederà all'individuazione dei nominativi con i quali stipulare i contratti tramite procedura concorsuale e dando adeguata pubblicità alla stessa analogamente a quanto previsto dalla normativa interna sulle assunzioni a tempo indeterminato;*
- *della disciplina legislativa che regola i Contratti di Formazione e Lavoro ed in particolare delle Leggi: 19.12.1984, n. 863; 11.4.1986, n. 113; 26.7.1988, n. 291; 29.12.1990, n. 407; 1.6.1991, n. 169 e 19.7.1994, n. 451;*
- *dell'importanza che lo strumento Contratto Formazione Lavoro assume per la promozione dell'occupazione giovanile.*

Convengono che la disciplina applicativa del Contratto di Formazione e Lavoro, nell'ambito dell'ENEL, a partire dalla data di stipula del presente accordo viene definita nei seguenti termini:

1. *Il trattamento economico e normativo da applicare è quello di cui al vigente Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL (ora c.c.n.s.), con le precisazioni di cui al documento allegato che fa parte integrante del presente verbale.*
2. *I Contratti di Formazione e Lavoro avranno la durata di 24 mesi sia per i possessori di Diploma di Scuola Media Superiore sia per i possessori di Diploma di qualifica IPSIA.*
3. *I titolari dei Contratti di Formazione e Lavoro saranno inquadrati in categoria B2s se diplomati di Scuola Media Superiore ed in categoria C1 se possessori di diploma di qualifica IPSIA.*
4. *Attività di Formazione*
   - *L'ENEL si riserva di sottoporre i titolari dei Contratti di Formazione e Lavoro ad azioni formative coerenti con quelle previste dalla vigente normativa contrattuale per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato di pari scolarità, fermo restando il limite minimo di 120 ore previsto, in conformità alle disposizioni di legge, dai Progetti di massima di volta in volta inoltrati dall'ENEL al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.*
   - *I periodi formativi avranno struttura modulare e saranno differenziati in relazione al tipo di titolo di studio e all'Area di inserimento dei titolari dei contratti.*

Letto, confermato e sottoscritto

Documento allegato all'accordo 9.6.95

1) Trattamento economico *(vedi allegato all'accordo precedente)*

… omissis …

In particolare, non trovano applicazione:

a) i supplementi dei minimi (art. 17 C.c.l.) (c.c.n.s. soppresso);

b) gli aumenti biennali (art. 26 C.c.l.) (c.c.n.s. art. 36);

c) l'indennità Capo Formazione (13° e 14° comma art. 31 C.c. l.) (c.c.n.s. art. 40);

d) il rimborso spese istruzione figli (art. 32 C.c.l.) (c.c.n.s. soppresso).

2) Trattamento normativo (vedi allegato all'accordo precedente)

… omissis …

2.5) Nei casi di assenze dovute a servizio militare o a richiamo alle armi o a gravidanza e puerperio, intervenute durante il Contratto di Formazione e Lavoro, il contrattista verrà ammesso a sostenere gli accertamenti di idoneità previsti al termine del Contratto e propedeutici all'assunzione a tempo indeterminato a condizione che sia stato superato almeno il 50% della durata del Contratto stesso.

***3) Trattamento previdenziale ed assistenziale** (vedi allegato all'accordo precedente)*

… omissis …

***4) Trasformazione del rapporto di Formazione e Lavoro in rapporto a tempo indeterminato** (vedi allegati all'accordo precedente)*

… omissis…

All'atto dell'assunzione, detti lavoratori saranno inquadrati:

a) in categoria B1, se diplomati di Scuola Media Superiore;

b) in categoria CS, se possessori di diploma di qualifica IPSIA.

Entro un periodo massimo pari a 6 mesi per i diplomati di Scuola Media Superiore, saranno assegnate mansioni di categoria B1s ed entro un periodo massimo di ulteriori 6 mesi mansioni di categoria BS; per i possessori di diploma di qualifica IPSIA entro un periodo massimo di 12 mesi saranno assegnate mansioni di categoria B2; in entrambi i casi previo accertamento, con esito positivo, mediante colloquio, del grado di professionalità acquisita.

5) Mancata trasformazione del rapporto di Formazione e Lavoro in rapporto a tempo indeterminato

Qualora il Contratto di Formazione e Lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, una somma pari a due mensilità di retribuzione quale definita al punto 1.1).